



L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

con riferimento al ddl 2953 all'esame della Commissione Giustizia della Camera e, segnatamente, all'emendamento n.1.25 (Ferranti) approvato, richiamando quanto già esposto nel precedente comunicato del 15.2.16,

RILEVA

che la riorganizzazione degli Uffici dedicati alla giurisdizione delle relazioni e delle persone minori – ritenuta da tempo necessaria per tutti gli operatori ed ora non più rinviabile – come prevista dal testo così approvato non costituisce una innovazione effettiva e tantomeno efficace, continuando a prevedere un doppio binario di competenza in materia civilistica - distinta tra sezioni specializzate circondariali (punto 5) e sezioni specializzate distrettuali (punto 6) - così mantenendo le disfunzioni attuali (di frammentazione delle competenze e dispersione di risorse) e contraddicendo lo spirito della riforma, dichiaratamente ispirata a "*criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione*" della procedura;

RIBADISCE

la necessità che la giurisdizione delle relazioni sia effettivamente improntata ai principi ad essa connaturati ed irrinunciabili di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità;

OSSERVA

in particolare che il testo:

- mantenendo il doppio binario di competenza senza prevedere una effettiva unificazione davanti ad un unico Ufficio giudiziario **conserva (e non risolve) tutte le problematiche attuali della giurisdizione familiare e minorile**, come il mancato coordinamento tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni per le procedure relative alla responsabilità genitoriale (330 – 333 c.c.) che permane, meramente **trasformato in mancato coordinamento tra sezione specializzata circondariale e sezione specializzata distrettuale**;

- **frammenta le diverse procedure** relative ai procedimenti familiari e minorili, senza peraltro dedicare adeguato approfondimento a quelli di cui alla L.184/83;
- **comprime, sino all'eliminazione, la necessaria fase istruttoria** nei procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale nonché in materia di filiazione fuori del matrimonio;
- nonostante le perplessità manifestate persino nella relazione introduttiva dell'originario ddl, l'emendamento non prevede, nei procedimenti ex art. 330, 332, 333, l'indicazione dei precisi criteri ai quali il legislatore dovrà ispirarsi nell'emanazione del nuovo rito, **con possibili riflessi di incostituzionalità della riforma**;
- comporta una grave perdita di risorse ed apporti specialistici il cui contributo non può ridursi ad una mera attività consultiva;
- introduce in maniera generica ed indeterminata nuove ipotesi di legittimazione attiva nelle procedure c.d. *de potestate* (vedasi punto 10.3 lettera b);
- **elimina**, creando un gravissimo vuoto di tutela, **la funzione propulsiva della Procura Minorile a protezione del minore**;
- al punto 10.1 lettera c) si riferisce incomprensibilmente al Presidente della sezione distrettuale pur trattando il punto della disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza della sola sezione circondariale.

AUSPICA

che le osservazioni più volte avanzate dagli operatori del settore a vario titolo intervenuti nel percorso della riforma sulla Giustizia possano trovare accoglimento per consentire l'effettiva attuazione della riforma del Tribunale per i minori, la famiglia e la persona.

Milano, 27 febbraio 2016

**Avv. Serena Lombardo – Avv. Rebecca Rigon
Resp. Naz. Settore Civile U.N.C.M**

**Avv. Paola Lovati
Presidente U.N.C.M.**